

# Bando per la concessione un contributo straordinario finalizzato all'abbattimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia. Anno scolastico 2019/2020.

Art. 1 (*Oggetto*)

Art. 2 (*Definizioni*)

Art. 3 (*Adempimento del Comune*)

Art. 4 (*Beneficiari e requisiti*)

Art. 5 (*Misura del beneficio*)

Art. 6 (*Cumulabilità*)

Art. 7 (*Termini e modalità di presentazione della domanda*)

Art. 8 (*Erogazione del contributo*)

Art. 9 (*Trattamento dei dati*)

Art. 10 (*Informazioni*)

Art. 11 (*Normativa di riferimento*)

## Art. 1

(*Oggetto*)

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità di erogazione di un contributo straordinario finalizzato all'abbattimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia e più precisamente:
  - a) al nucleo familiare residente nel Comune di Fiume Veneto i cui figli, in età compresa tra 0-36 mesi, frequentino nell'anno scolastico 2019/2020, un servizio educativo domiciliare di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005, presente nel territorio Comunale.
  - b) al nucleo familiare residente nel Comune di Fiume Veneto i cui figli, in età compresa tra 0 -36 mesi, frequentino nell'anno scolastico 2019/2020 nido d'infanzia o servizio educativo domiciliare di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005, in strutture ubicate al di fuori del Comune di Fiume Veneto. (In ipotesi di esaurimento dei posti a disposizione nella struttura di Fiume Veneto);

## Art. 2

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) nidi d'infanzia: nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;

b) servizi domiciliari: servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;

c) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e relativi decreti attuativi;

d) anno scolastico: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2019 ed il 31 luglio 2020;

e) frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;

f) frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera e), per almeno 30 ore al mese;

#### Art. 3

##### *(adempimento del Comune)*

1. Il comune provvede alla raccolta ed all'istruttoria delle domande presentate ai fini della verifica della loro ammissibilità al beneficio, alla verifica della corrispondenza con le tipologie di servizio ammissibili a contributo, nonché alla quantificazione, alla concessione ed alla erogazione del beneficio a favore degli aventi diritto ed ai controlli sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

#### Art. 4

##### *(Beneficiari e requisiti)*

1. Il beneficio è concesso ai nuclei familiari in cui sia presente il minore iscritto al servizio la prima infanzia come indicato all'art. 1, per cui sono state sostenute le rette di frequenza ai fini della richiesta del contributo comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore, non superiore a euro 30.000,00, al momento della presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 7 comma 2.

2. Le rette di frequenza relative all'anno scolastico per cui si chiede il beneficio devono essere regolarmente documentate ed essere state integralmente pagate al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 7. 1.

#### Art. 5

##### *(Misura del beneficio)*

1. La misura del beneficio annuale è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare:

- a) al nucleo familiare residente nel Comune di Fiume Veneto i cui figli, in età compresa tra 0-36 mesi, frequentino nell'anno scolastico 2019/2020, un servizio educativo domiciliare di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005, presente nel territorio Comunale:

#### CONTRIBUTO ANNUALE

fasce isee		tempo pieno	tempo parziale
fino a 10.000,00	1	€ 850,00	€ 550,00
da 10.000,01 a 15.000,00	2	€ 750,00	€ 450,00
da 15.000,01 a 20.000,00	3	€ 650,00	€ 350,00
da 20.000,01 a 30.000,00	4	€ 450,00	€ 250,00

- b) al nucleo familiare residente nel Comune di Fiume Veneto i cui figli, in età compresa tra 0 -36 mesi, frequentino nell'anno scolastico 2019/2020 nido d'infanzia o servizio educativo domiciliare

di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005, in strutture ubicate al di fuori del Comune di Fiume Veneto. *(In ipotesi di esaurimento dei posti a disposizione nella struttura di Fiume Veneto fatto salva comunque l'iscrizione nelle debite liste di attesa e fino alla chiamata per disponibilità di posto da parte del nido. L'iscrizione nelle liste di attesa deve essere comprovata da idonea attestazione della struttura):*

#### CONTRIBUTO ANNUALE

fasce isee		tempo pieno	tempo parziale
fino a 10.000,00	1	€ 850,00	€ 550,00
da 10.000,01 a 15.000,00	2	€ 750,00	€ 450,00
da 15.000,01 a 20.000,00	3	€ 650,00	€ 350,00
da 20.000,01 a 30.000,00	4	€ 450,00	€ 250,00

2. L'importo del beneficio erogabile a bambino si intende per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020.

3. Il beneficio previsto nella lettera b) è riconosciuto unicamente nel caso di esaurimento dei posti a disposizione nella struttura di Fiume Veneto fatto salva comunque l'iscrizione nelle debite liste di attesa e fino alla chiamata per disponibilità di posto da parte del nido. L'iscrizione nelle liste di attesa deve essere comprovata da idonea attestazione della struttura.

Il contributo cessa qualora, sopravvenuta la disponibilità nella struttura di Fiume Veneto, il posto non venga accettato.

4. Il beneficio è riconosciuto sulla base della effettiva frequenza e del relativo pagamento della retta; nel caso di frequenza inferiore agli 11 mesi l'importo verrà riparametrato sulla base del periodo di effettiva fruizione.

#### Art. 6 (Cumulabilità)

1. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l'accesso ai servizi per l'infanzia fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia.

2. Nei casi di cui al comma 1, la domanda presentata deve essere integrata o corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che sono stati ottenuti altri contributi e agevolazioni con l'indicazione del loro importo ai fini della determinazione del contributo spettante.

3. Qualora la concessione di altri contributi e agevolazioni ai sensi del comma 1 non sia già intervenuta o determinata al momento della presentazione della domanda, il richiedente si impegna a comunicare agli altri soggetti erogatori la concessione del beneficio comunale.

#### Art. 7 (Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Per accedere ai benefici di cui al presente bando dovrà essere presentata al **Comune una prima istanza entro il 30 settembre 2019 o entro 10 giorni dall'iscrizione** se sopravvenuta durante l'anno scolastico. Il termine è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l'esclusione.

2. Al termine dell'anno scolastico il richiedente **verrà invitato dal Comune a presentare entro il 31 luglio 2020** la domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti e le spese sostenute per la frequenza del servizio per la prima infanzia rimaste effettivamente a carico della famiglia, tenuto conto delle disposizioni del presente Bando, nonché da un'attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

3. La domanda è presentata da uno dei genitori nel cui nucleo sia presente il minore interessato, su modulistica messa a disposizione dal Comune, con specificazione della documentazione da allegare alla domanda.

#### Art. 8

##### *(Erogazione del contributo)*

1. Il Comune eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.

#### Art. 9

##### *(Trattamento dei dati)*

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai Regolamenti, nel pieno rispetto della Legge n. 196/03 e successive modifiche. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa. Il titolare della Banca dati è il Comune di Fiume Veneto, il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Piccinin Sabrina Responsabile dell'Area Servizi alle Persone.

#### Art. 10

##### *(informazioni)*

Eventuali richieste di informazioni sono reperibili

Sul sito internet [www.comune.fiumeveneto.pn.it](http://www.comune.fiumeveneto.pn.it) al seguente numero telefonico: 0434/562236-1

al seguente numero di fax: 0434/562235

al seguente indirizzo e-mail - [servizi.persone@comune.fiumeveneto.pn.it](mailto:servizi.persone@comune.fiumeveneto.pn.it)

#### Art. 11

##### *(normativa di riferimento)*

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modificazioni e integrazioni;

- Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia supplemento speciale n. 17 del. 22/08/2005;

- Regolamento approvato con D. Pres. Regione 27 marzo 2006, n. 087/Pres. pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 15 del 12/04/2006;

Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.

- delibera di Giunta n. 135 del 22.7.2019

Il Responsabile Area  
Servizi alle Persone  
Dott.ssa Sabrina Piccinin

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 25/07/2019 12:08:12

IMPRONTA: 057C21DF11D085C1BAB09CABDD64F2A845D409B1CB1D9224291BE99B89EAC5C8  
45D409B1CB1D9224291BE99B89EAC5C89A5177E312990352308C789714B30D0E  
9A5177E312990352308C789714B30D0E0F97131741DBB42A31B60611EDB4E465  
0F97131741DBB42A31B60611EDB4E4650B695F99EA98246875F5268E7105BD66